



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 47

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

204^a seduta: martedì 8 febbraio 2022

Presidenza del vice presidente COLLINA

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(1217) *ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni*

(1666) *Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3

(2117) *COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale*

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTEPag. 3

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 4

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA-CAMBIAMO!-EUROPEISTI-NOI DI CENTRO (Noi Campani): Misto-I-C-EU-NdC (NC); Misto-Italexit per l'Italia-Partito Valore Umano: Misto-IpI-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1217) ANASTASI ed altri. – Modifica del capo VI del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per l'istituzione dell'albo professionale degli esperti danni e valutazioni

(1666) Tiziana Carmela Rosaria DRAGO ed altri. – Disciplina dell'inquadramento ai fini previdenziali e assistenziali degli esercenti attività di perito assicurativo

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1217 e 1666, sospesa nella seduta del 12 maggio 2021.

Comunico che i proponenti e il relatore hanno avviato approfondimenti in vista della redazione di un testo unificato. Poiché non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(2117) COLLINA ed altri. – Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì il seguito della discussione del disegno di legge n. 2117, sospesa nella seduta del 19 ottobre 2021.

Ricordo che nella seduta del 15 dicembre 2021 si era deciso di posticipare al 14 gennaio 2022 il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge in titolo. Comunico pertanto che sono stati presentati ventotto emendamenti e tre ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Comunico inoltre che sono in corso ulteriori approfondimenti al fine di recepire i pareri delle Commissioni consultate attraverso ulteriori emendamenti del relatore.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,10.

ALLEGATO

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 2117****G/2117/1/10**

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

l'articolo 3 del disegno di legge in titolo prevede l'introduzione della cedolare secca sul reddito da locazione relativo ai contratti stipulati a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per un periodo non superiore a cinque anni, che abbiano ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/3, quali locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente;

le aziende artigiane necessitano oggi di misure che possano consentire loro una ripartenza e riposizionarli nei mercati come lo erano fino a dieci-quindici anni fa, misure che possano consentire di utilizzare la poca liquidità disponibile in ricerca, prodotto, risorse umane, *marketing*;

a fronte di una grande crisi di ogni settore artigianale oggi gli imprenditori artigiani si trovano a dover pagare tributi o tariffe come IMU e TARI modulate sulla base degli spazi dei propri immobili. Un'azienda che nel pieno del lavoro poteva avere 15/20 dipendenti e oggi sopravvive con 4/5 dipendenti, a volte anche meno, si trova a dover far fronte ad importi IMU e TARI identici, se non maggiori, di quelli di quando era in grado di produrre un reddito commisurato ai fatturati prodotti nel pieno del lavoro e degli organici;

inoltre, in materia di TARI, occorre sottolineare che molti dei rifiuti prodotti dalle aziende artigiane, non essendo assimilabili ai rifiuti urbani, devono essere conferiti alle discariche a proprie spese;

è altresì necessario che la determinazione dell'IMU e della TARI per le imprese artigiane sia parametrata all'effettivo spazio da esse utilizzato per la produzione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere una riduzione dell'IMU per le imprese artigiane nonché per le abitazioni di proprietà delle stesse utilizzate come abitazione del custode e una revisione della TARI applicabile alle imprese artigiane affinché nella definizione delle aliquote e delle tariffe si tenga in considerazione di quanto esposto in premessa, per giungere ad una riduzione dell'imposta stessa.

G/2117/2/10

MONTEVECCHI, VANIN

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure in materia di tutela e sviluppo dell'artigianato nel rispetto delle competenze Stato – Regioni e, in particolare, l'articolo 8 affronta il problema della tutela dei prodotti artigianali, conferendo alle Regioni la facoltà di attribuire denominazioni di origine e qualità ai prodotti artigiani dotati di determinate caratteristiche in termini di valore creativo ed estetico;

considerato che:

nell'ottica di una diversificazione del turismo da promuovere in modo diffuso lungo tutto il territorio nazionale, i cosiddetti «percorsi della ceramica» possono rappresentare una grande opportunità per le attività del comparto della ceramica e non solo;

le sfide della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica impattano anche il settore dell'artigianato artistico,

impegna il Governo:

1) al fine di promuovere lo sviluppo di un turismo diffuso, a valutare l'opportunità di promuovere, presso le sedi idonee, la creazione di una rete nazionale tra imprese artigiane e botteghe della ceramica, dando vita ad una sorta di «percorsi della ceramica», definendo le opportune norme di riconoscimento e promozione;

2) a promuovere, nelle opportune sedi, un migliore collegamento tra i sistemi dell'artigianato artistico e i luoghi della cultura, anche al fine di promuovere la conservazione culturale;

3) a valutare l'opportunità di avviare uno studio volto a promuovere una riforma organica della disciplina di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 188, recante «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della

ceramica di qualità», anche al fine di creare un ecosistema della ceramica italiana adeguata alle sfide poste dall'innovazione tecnologica e da quelle della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Art. 1.

1.1

CASTALDI

Al comma 1, sostituire le parole: «di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato,» con le seguenti: «e alla trasformazione dei beni, anche semilavorati, nonché di attività di prestazione di servizi, le cui produzioni e lavorazioni sono svolte prevalentemente con tecniche manuali e».

1.0.1

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Misure per sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica e di restauro)

1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 45, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, riconosce, tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato artistico del marmo, del bronzo, del mosaico, della ceramica e del restauro, in quanto attività culturale rientrante nell'ambito della disciplina prevista dalle leggi vigenti in materia di beni e attività culturali.

2. Nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per il sostegno, lo sviluppo e la salvaguardia delle imprese artigiane artistiche del marmo, del bronzo e della ceramica, del mosaico e del restauro con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bol-

zano, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2.

4. Ai fini del presente articolo, sono considerate imprese che realizzano o concorrono in maniera essenziale a realizzare manufatti in marmo, bronzo e metalli vari, mosaico, ceramica e di restauro, quelle addette alla lavorazione e alla trasformazione del settore lapideo che si svolge in cava o nei laboratori e segherie esterne alla cava, le fonderie e i laboratori artistici di ceramica e dei mosaici. Le imprese di cui al precedente periodo producono un'opera unica o in serie, di uso comune o di valore artistico, attraverso l'utilizzo limitato di macchinari industriali e di serie, ovvero mediante impiego di macchine per singole lavorazioni a guida manuale, con prevalenza di lavoro manuale.

5. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

1.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Censimento e mappatura dei depositi dei musei)

1. Le regioni, i comuni o le unioni di comuni effettuano, con cadenza annuale, una mappatura e un censimento dei depositi dei musei per la catalogazione, la conservazione, il restauro dei beni culturali presenti a fini di studio e ricerca, trasmettendone copia agli uffici regionali competenti.

2. La consultazione degli oggetti non esposti va comunque garantita, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, secondo criteri definiti e resi pubblici.

3. Nella fase di realizzazione del censimento di cui al comma 1, le regioni, i comuni e le unioni di comuni possono avvalersi, a titolo gratuito, della consulenza di storici d'arte o figure professionalmente qualificate.

4. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e in attuazione della legislazione statale vigente, individuano e favoriscono le iniziative per la promozione e la salvaguardia dei beni culturali al fine di assicurare il diritto alla cultura.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Mi-

nistero della cultura, un Fondo con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Art. 2.

2.1

TIRABOSCHI

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole:* «in locali, a chiunque appartenenti, aventi particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.»;

b) *al secondo periodo le parole:* «previa istituzione» *fino a:* «agevolazioni fiscali» *sono sostituite dalle seguenti:* «viene presa in considerazione l'iscrizione all'Albo degli artigiani della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIA)».

2.2

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, capoverso «1-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), sopprimere le seguenti parole:* «gravata da servitù di passaggio»;

b) *alla lettera c), primo periodo, dopo le parole:* «elementi di arredo», *aggiungere le seguenti:* «, ad esclusione di quelle attività storiche che abbiano provveduto a innovare i loro arredi per adeguarsi a disposizioni di legge o per ragioni inerenti l'attività d'impresa.».

2.3

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Al comma 1, capoverso: «1-bis.», sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano.».

2.4

BRIZIARELLI, AUGUSSORI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 1, dopo il capoverso «1-bis», aggiungere il seguente:

«1-ter. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano o gli altri organismi competenti in materia di artigianato a livello regionale, previa iscrizione ad un apposito albo istituito da parte delle regioni, attribuiscono, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano artistico e tradizionale al soggetto che, all'interno dell'impresa di cui al comma precedente, svolga personalmente la specifica attività di artigianato avente particolare valore storico, architettonico e ambientale, tale da costituire testimonianza della storia, dell'arte, della cultura e della tradizione manifatturiera della comunità territoriale di riferimento.».

Conseguentemente, al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è sostituito dal seguente», con le seguenti: «è sostituito dai seguenti».

Art. 3.**3.0.1**

ORTIS, ANGRISANI, MININNO, VANIN, MONTEVECCHI, ROMANO, TRENTACOSTE, ABATE, MANTERO, GIANNUZZI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sviluppo delle imprese artigiane che non lavorano in serie)

1. Al fine di agevolare la ripresa e lo sviluppo delle aziende artigiane, all'articolo 4, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero

massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;"».

3.0.2

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure a sostegno di giovani artisti e artigiani)

1. Al fine di incentivare il coinvolgimento di giovani artisti e artigiani nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale, nello stato di previsione del Ministero della cultura è istituito il Fondo per la formazione di giovani artisti e artigiani, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da dodici a trentasei mesi, a cittadini italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di tirocini, studi o ricerche, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca di una proposta di progetto formativo da parte del candidato. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità per l'attuazione del precedente periodo.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.3

MALLEGGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Detrazione delle spese per l'acquisto di opere di artisti)

1. Al comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

"*e-quater*) le spese sostenute per l'acquisto di opere di artisti, di cui alla lettera *a*) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;"

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità applicativi del presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.4

MALLEGGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Deducibilità delle spese per l'acquisto di oggetti d'arte e mostre di opere d'arte)

1. Al fine di incentivare la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, nonché al fine di sostenere l'attività di artisti e delle imprese che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte, l'acquisto di opere d'arte da parte di persone fisiche e soggetti titolari di reddito di impresa, la deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni materiali

strumentali per l'esercizio dell'impresa di cui al comma 1 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è pari al 100 per cento. La disposizione di cui al precedente periodo opera in deroga all'articolo 102, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle persone fisiche e soggetti titolari d'impresa che promuovono e finanziano mostre di opere d'arte.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

3.0.5

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Esonero contributivo e fiscale)

1. Al fine di promuovere l'occupazione di giovani artisti e artigiani, ai datori di lavoro che operano in arte, cultura, artigianato artistico, restauro e *design*, che assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, cui si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n.23, è riconosciuto, per un periodo massimo di sei anni, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con inclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Tale esonero si applica anche ai datori di lavoro che convertono i contratti a tempo determinato in essere con i lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e a coloro che, dopo aver perso il lavoro, dopo almeno sei mesi di disoccupazione e senza limite di età vengono riassunti, si applicano le disposizioni in materia di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.

2. Le imprese di cui al comma 1 che assumono giovani artisti di età inferiore a trentacinque anni, sono esonerate per i primi otto anni di attività, dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul reddito delle società.

3. Al fine di promuovere l'arte contemporanea le spese sostenute dalle imprese che investono in arte e cultura attraverso manifestazioni artistiche o mostre di opere d'arte, sono deducibili al 100 per cento.

3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in euro 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

3.0.6

MALLEGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, in materia di art bonus)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.83, convertito, modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: "nella misura del 65 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 100 per cento".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante l'incremento fino al 15 per cento dell'aliquota relativa all'imposta sui servizi digitali, di cui all'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicata all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo in ciascun trimestre.».

Art. 4.**4.1**

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sopprimere le seguenti parole:* «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;

b) *al comma 2, sostituire le parole:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,» *con le seguenti:* «Ai fini del riconoscimento della qualifica di cui al comma 1, le regioni».

4.2

TIRABOSCHI

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al secondo periodo sostituire le parole:* «un socio lavoratore» *con le seguenti:* «i soci» *e la parola «deve» con la seguente:* «devono»;

b) *dopo il secondo periodo aggiungere il seguente:* «Fino alla fine dello stato di emergenza deliberato con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 2020 e per i successivi cinque anni, ai fini dell'ottenimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, i soggetti interessati sono esentati dalla presentazione della dichiarazione di regolarità contributiva e previdenziale».

4.3

ROJC

Al comma 2, dopo le parole: «il possesso dei seguenti requisiti» *aggiungere le seguenti:* «e lo svolgimento delle seguenti attività».

4.4

ROJC

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) il possesso dei requisiti previsti dalla disciplina generale sulla formazione professionale per l'organizzazione dei corsi finalizzati al rilascio dei certificati di competenza o qualifica o di un profilo presente nel repertorio della regione».

4.5

ROJC

Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) la realizzazione dei corsi è finalizzata al riconoscimento delle competenze acquisite, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale».

4.6

TIRABOSCHI

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «al conseguimento di specifica qualificazione professionale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale, nonché all'inserimento lavorativo dei giovani.» con le seguenti: «all'apprendimento del mestiere artigianale proprio della bottega, attraverso specifici corsi di formazione nei laboratori degli istituti tecnici.»

Art. 5.**5.1**

TIRABOSCHI

Al comma 1, sostituire le parole: «prevedono» con le seguenti: «e ampliamento dell'offerta formativa prevedano».

G/2117/3/10

TIRABOSCHI

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale»,

premessi che:

l'articolo 6 del disegno di legge in titolo prevede, al fine di promuovere l'occupazione giovanile, di incentivare la qualificazione professionale e di sostenere l'artigianato, per i contratti di apprendistato professionalizzante, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato, ai datori di lavoro delle imprese che esercitano attività di artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove;

sarebbe opportuno, al fine di rilanciare tutto il settore dell'artigianato artistico, che detta previsione fosse estesa anche alle aziende artigianali con un numero di addetti superiori a nove,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a prevedere adeguate risorse per l'incentivazione dell'apprendistato nel settore dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale anche per le aziende con un numero di addetti superiore a nove.

Art. 6.**6.1**

STEGER, DURNWALDER

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) *al comma 1, dopo le parole:* «contratti di apprendistato professionalizzante», *inserire le seguenti:* «e apprendistato duale di primo livello»;
- b) *al comma 2, dopo le parole:* «contratti di apprendistato professionalizzante», *inserire le seguenti:* «o apprendistato duale di primo livello».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a 600.000 euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma

5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

6.2

TIRABOSCHI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «i quali occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove,».

Art. 8.

8.1

TIRABOSCHI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «da una o più imprese, ai fini dell'iscrizione del prodotto in un apposito registro» con le seguenti: «dall'impresa artigiana»;*

b) *al comma 2, sopprimere le parole: «cui si deve in via esclusiva o prevalente il possesso di specifiche qualità».*

8.2

ZULIANI, MARTI, MOLLAME, PIANASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al fine di valorizzare i territori da un punto di vista artistico e culturale e costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse artistiche, materiali o immateriali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, un fondo a disposizione delle regioni, per l'istituzione e lo sviluppo di distretti per la promozione e la tutela di prodotti di alto artigianato artistico e culturale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano

nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

8.0.1

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Disposizioni per i produttori di MOCA)

1. L'impresa artigiana appartenente al settore artistico, produttrice di materiali ed oggetti a contatto con alimenti (MOCA), con esclusione degli imballaggi per gli alimenti, è esonerata dalla tenuta della documentazione relativa alla procedura della tracciabilità dei prodotti, in ossequio al punto 6 delle considerazioni iniziali e all'articolo 5, comma 1, lettere *a*) e *b*), del regolamento (CE) n. 2023/2006 della Commissione europea.

2. L'impresa artigiana è obbligata alla tenuta della dichiarazione di conformità dei propri prodotti MOCA, da rendere a disposizione delle autorità competenti che la richiedano. La dichiarazione di conformità ha valore di assunzione di responsabilità da parte del produttore che attesta l'idoneità dei prodotti MOCA alle norme vigenti, alle condizioni nonché alle eventuali limitazioni indicate, ivi compresi gli utilizzi previsti.».

Art. 9.

9.1

TIRABOSCHI

Sopprimere l'articolo.

9.2

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;*

b) *al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».*

9.0.1

DURNWALDER, STEGER, UNTERBERGER, LANIECE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.».
